



Città di Vignola

Direzione Affari Generali
Servizio Coordinamento Affari Legali
Tel. 059 - 777501

e-mail: roberta.bertussi@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Progr. n. 1511			
N. 22	in data	14/11/2016	Registro di Settore
N. 369	in data	14/11/2016	Registro Generale

OGGETTO: BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (GIA' LOCAFIT SPA) VS. COMUNE DI VIGNOLA – RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER ANNULLAMENTO E/O RIFORMA SENTENZA TAR E.R. N. 324 DEL 18/03/2016 – INCARICO AL LEGALE – IMPEGNO DI SPESA .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. n. 64/2003 il Comune di Vignola approvava un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, a nome F.lli Galassini s.r.l. ed altri, sito in Vignola – Via per Sassuolo, distinto in PRG come zona D2 speciale, che assegnava al lotto della Ditta F.lli Galassini s.r.l. una capacità edificatoria di mq. 2.581,60 di SU;
- su richiesta della ditta F.lli Galassini s.r.l., nel maggio 2003 la società Locafit S.p.a. (in seguito divenuta BNP Paribas Lease Group S.p.a) acquistava (quale "concedente") il suddetto complesso immobiliare allo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla medesima F.lli Galassini ("utilizzatrice");
- in data 15/09/2003 la ditta F.lli Galassini s.r.l. otteneva titolo edilizio rappresentato dal PdC pos. n. 5 prot. rif. 10328 per la realizzazione di un fabbricato ad uso capannone e servizi (sede aziendale), per una SU complessiva dichiarata di mq. 2.561,4, da edificarsi in Via per Sassuolo sul terreno catastalmente identificato al Fg. 1 mapp. 77, 78, 79, e pertanto collocato entro l'area di sedime del suddetto Piano Particolareggiato;
- in data 23/12/2004 la ditta in parola presentava istanza di Permesso in sanatoria per la realizzazione di un capannone in ampliamento a quello in oggetto, diniegata definitivamente dalla Struttura Pianificazione Territoriale – Sportello Unico in data 22/08/2006;
- a seguito degli accertamenti effettuati dal dicembre 2004 a tutto il 2006, il Servizio Pianificazione Territoriale rilevava nel lotto della ditta F.lli Galassini s.r.l. l'effettiva realizzazione di un fabbricato produttivo di complessivi mq. di SU pari a 9.616,66, ben superiore, dunque, ai mq. 2.561,4 assentiti o ai mq. 2.581,60 assentibili, di cui mq. 5.413,18 realizzati in forza di errate modalità di computo e di definizione delle superfici rispetto a quanto prescritto dall'art. 18 delle N.T.A. del PRG in tema di parametri edilizi da assumersi nella realizzazione di interventi;
- innanzi al totale snaturamento subito dal Piano Particolareggiato in oggetto, il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale provvedeva con ordinanza n. 54 del 5/06/2009, regolarmente notificata ad entrambi i soggetti interessati, ad annullare, ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/04 e dell'art. 21 nonies L. 241/90, il PdC pos. n. 5/2003 e relative varianti, nonché agibilità parziale, per la parte di SU eccedente gli indici assentiti;
- in data 21/09/2009 la società BNP Paribas Lease Group S.p.a. (già Locafit S.p.a.) proponeva ricorso amministrativo R.G. 1080/2009 per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n. 54/2009, definitivamente respinto dal TAR E.R. con sentenza n. 324 del 18/03/2016;
- avverso la suddetta sentenza, in data 18/10/2016 la società ricorrente ha proposto impugnativa innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 dell'8/11/2016 con cui l'Amministrazione ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio nel ricorso promosso dalla società BNP Paribas Lease Group S.p.a. per tutelare le proprie ragioni, il preminente interesse pubblico, nonché la correttezza dell'operato svolto dal Servizio Pianificazione Territoriale – Sportello Unico, individuando quale legale di fiducia l'avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, con studio in Bologna - Via dei Mille 7/2, in considerazione della sua comprovata specializzazione e competenza in materia urbanistica e del patrocinio legale reso nel giudizio di primo grado;

CONSIDERATO che:

- la somma richiesta dal suddetto legale per la difesa dell'Amministrazione in tutte le fasi del giudizio attivato ammonta a € 10.000,00, oltre CPA 4%, IVA 22%, contributo unificato e notifiche per € 1.000,00, e così per complessivi € 13.688,00;
- in caso di esito favorevole del contenzioso, con condanna della società ricorrente alla refusione delle spese di lite per un importo superiore al preventivo di spesa "chiuso" presentato, la parcella per il patrocinio legale reso verrà adeguata dall'avv. Graziosi solo fino a raggiungere l'importo stabilito dal Consiglio di Stato, come comunicato con sua nota del 3/11/2016 - prot. n. 39689/16 del 4/11/2016;

RITENUTO con la presente determinazione conferire all'avv. Benedetto Graziosi di Bologna apposito incarico di difesa in giudizio delle ragioni dell'Amministrazione Comunale nel suddetto ricorso, assumendo contestualmente a suo favore un impegno di spesa pari a complessivi € 13.688,00, con imputazione sul Cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità (imp. 1193/16);

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004, n. 311;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Direzione delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, ed in particolare l'art. 183;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI CONFERIRE all'avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, con studio in Bologna - Via dei Mille 7/2, incarico di patrocinio legale nel ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dalla società BNP Paribas Lease Group S.p.a. per l'annullamento e/o riforma della sentenza TAR E.R. n. 324 del 18/03/2016;
- 3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio	Cap./Art.	Descrizione Capitolo	Importo	Soggetto e P.IVA
2016	45	"Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune"	€ 13.688,00	Avv. Benedetto GRAZIOSI Via dei Mille 7/2 – Bologna P.IVA 00825250376

per un totale di € 13.688,00;

- 4) DI DARE ATTO che l'obbligazione relativo all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dalla data di assunzione dell'impegno;
- 5) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Importo	Scadenza Pagamento
patrocinio legale per ricorso amministrativo in materia urbanistica	€ 13.688,00	31/12/2016

- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa escluso/a dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12/05/2011;
- 8) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002;

- 9) DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183 comma 9 D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo decreto legislativo;
- 10) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di Contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
- 12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

L'istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi
Roberta Bertussi _____

**IL DIRIGENTE
DIREZIONE AA.GG.
(PESCI dr.ssa Elisabetta)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
 non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _____

Data 14/11/2016

**IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)**